



Comune di San Francesco al Campo

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE

(Nuova TARIP)

Approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 28.04.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione della TARIP (tassa sui rifiuti puntuale).....	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Presupposti del tributo.....	6
Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.	8
Art. 5 – Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	8
Art. 6 - Determinazione della tariffa.....	8
Art. 7 - Modalità di computo delle superfici.....	8
Articolo 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	10
Art. 10 - Utenze domestiche con contenitori condivisi.....	11
Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	11
Art. 12 - Istituzioni scolastiche statali	12
Art. 13 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati.....	12
Art. 14 – Tariffa sui servizi di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica	13
Art. 15 – Modalità applicative ed esenzioni dalla tariffa per la frazione organica.....	13
Art. 16 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente	14
Art. 17 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione	14
Art. 18 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle UND.....	16
Art. 19 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	16
Art. 20 - Riduzioni tariffarie	17
Art. 21 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico	18
Art. 22 – Dichiarazione per la dimostrazione dell’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani.....	19
Art. 23 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	19
Art. 24 - Riscossione.....	20
Art. 25 - Funzionario responsabile.....	21
Art. 26 - Controlli	21
Art. 27 - Accertamenti e riscossione.....	21
Art. 28 - Contenzioso	23
Art. 29 - Sanzioni e interessi	23
Art. 30 - Rimborsi.....	23
Art. 31 - Somme di modesto ammontare.....	23
Art. 32 - Norme finali	24
Art. 33 - Entrata in vigore	24

Art. 34 - Clausola di adeguamento	24
Art. 35 - Disposizioni transitorie	24

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione della TARIP (tassa sui rifiuti puntuale).

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARIP - istituita dall'art. 1, commi dal 641 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza e delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n.443/Rif/R e n.444/Rif/R, n. 363/2021/Rif/R e n. 15/2022/R/Rif emanate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, reti e Ambiente (ARERA).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2 – Definizioni.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,

aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e per le altre tipologie di locali ed aree, se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - solai e sottotetti (o porzioni) con altezza inferiore a 150 centimetri o a nudo tetto;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
 - superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;
 - aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso e alla manovra dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti (restano soggette al pagamento le aree chiuse e quelle coperte da pensiline);
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio: parcheggi (ove non strumentali all'esercizio dell'attività, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.
 - d) non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3. In caso di pluralità di possessori, di detentori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione, diritto di superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, in base all'art. 644 della Legge 147/2003, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 3.

Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5 – Esclusione dall'obbligo di conferimento.

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento.
3. La tariffa è determinata, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera 363/2021/Rif/R (MTR-2), suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quotavariabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.
4. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore dellatariffa.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con

esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) e delle aree definite all'art.3 comma 4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopraccitato art.3 comma 4.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
3. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed in modo esclusivo collegati i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio temporaneo di materie prime e merci a ridosso delle linee produttive utilizzate durante lo stesso. Al fine della corretta determinazione delle aree di produzione e dei magazzini collegati, nei quali si producono esclusivamente rifiuti non assimilati, i titolari devono produrre apposita dichiarazione necessaria ad individuare inequivocabilmente le predette aree e corredata dalla documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.

Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e oro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell’intestatario, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di emissione dell’invito di pagamento avranno efficacia a partire dall’anno seguente.
4. E’ possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea
5. documentazione, nei seguenti casi:
 - ❖ congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 1 persona.
8. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.
9. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
10. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all’Allegato A del presente Regolamento.
11. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg corrispondenti ai volumi previsti dal regolamento del gestore.
12. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare.
13. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
14. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco

dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.

15. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini per bambini e pannoloni per adulti e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili.

Art. 10 - Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. Per le utenze aggregate (2 o più utenze che condividono lo stesso contenitore dell'indifferenziato), qualora non vengano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. I coefficienti K_b (n), sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

CAPO IIb - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza.

8. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI, il numero minimo di svuotamenti, riferito al contenitore in dotazione, è fissato in 6.
9. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato B del presente Regolamento.
13. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili raccolti.

Art. 12 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario (comprensivo del tributo T.E.F.A.), secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 11. Restano comunque escluse dall'esenzione eventuali utenze commerciali presenti all'interno delle strutture scolastiche (es bar, mense o impianti sportivi)
3. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 13 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati

Nel caso in cui la Tari non sia considerata come facente parte del Canone Unico previsto dalla normativa vigente, per le utenze mercatali è istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero. Le utenze sono tenute a corrispondere la tassa rifiuti in base al quantitativo di rifiuto prodotto. Tale quantitativo può essere quantificato complessivamente mediante pesatura dei rifiuti prodotti nei giorni di mercato e ripartito fra le utenze in base agli indici di produzione definiti dal DPR 158/1999 per le specifiche categorie merceologiche previste oppure, complessivamente in via forfettaria sulla base degli stessi indici.

Art. 14 – Tariffa sui servizi di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica

1. Le disposizioni del presente Capo III si applicano soltanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato l'applicazione della Tariffa puntuale per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica.
2. L'attivazione della tariffa prevista dal presente capo esclude l'applicazione della riduzione per la pratica del compostaggio domestico, come definito all'art.23 comma 6 del presente regolamento.

Art. 15 – Modalità applicative ed esenzioni dalla tariffa per la frazione organica

1. I costi del servizio di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica sono attribuiti alle utenze che usufruiscono di tale servizio.
2. Tali costi sono quindi scorporati da quelli di cui all'art.4 del presente regolamento e la tariffa è determinata annualmente sulla base di uno specifico piano finanziario del servizio di gestione dei soli rifiuti organici ed è deliberata dal Consiglio Comunale, a valere per l'anno di riferimento.
3. Le utenze devono avere in dotazione uno specifico contenitore, fornito dal gestore del servizio, per la raccolta del rifiuto organico, individuale o condiviso nel caso di utenze condominiali.
4. Per le utenze domestiche la tariffa è determinata sulla base di un importo riferito al numero di componenti il nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deliberato dal Comune all'atto dell'approvazione delle tariffe Tari annuali.
5. Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di un importo riferito ai litri di capienza del contenitore o dei contenitori in dotazione all'utenza medesima, deliberato dal Comune all'atto dell'approvazione delle tariffe Tari annuali.
6. Sono esentate dal pagamento della tariffa per la frazione organica le utenze che presentano istanza di esenzione dimostrando di ricadere in una delle seguenti condizioni:
 - a) utenze domestiche che praticano continuativamente una delle seguenti forme di compostaggio: domestico, condominiale, collettivo, secondo le modalità fissate dai regolamenti, e che sono pertanto inserite nell'albo dei compostatori;
 - b) utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio di raccolta e, quindi, non dotate del contenitore organici di cui all'allegato C del presente regolamento o che ne producono ma dichiarano di smaltire i medesimi autonomamente specificandone le modalità e indicando il soggetto a cui vengono conferiti.
7. Sono altresì esentate dal pagamento della tariffa le utenze che, per l'anno antecedente a quello di attivazione della tariffa di cui al presente capo, beneficiavano della riduzione tariffaria per l'attuazione della pratica del compostaggio;
8. Per ottenere l'esenzione di cui al comma 6, l'utenza non deve essere in possesso di alcun contenitore per la raccolta della frazione organica e, in caso di possesso, deve sempre restituirlo all'atto della presentazione dell'istanza di esenzione;
9. L'esenzione dal pagamento della tariffa viene attivata dal mese successivo alla data di presentazione
10. della richiesta.
11. La esenzione dal pagamento della tariffa viene soppressa qualora, a seguito di accertamenti, venga contestato:
 - a) all'utenza domestica: la mancata attivazione o conduzione della pratica del compostaggio;

- b) il possesso, da parte dell'utenza, di un contenitore della frazione organica o il conferimento della frazione organica in contenitore assegnato ad altra utenza;
12. Nei casi di cui al comma precedente è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 16 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti TARIP, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5%, così come previsto dal DM 01/07/2020, sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale è riscosso contestualmente al tributo TARIP.

Art. 17 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo di cui all'art. 3 prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione presentata presso gli uffici comunali preposti o del gestore esterno incaricato, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'occupazione ha avuto inizio.
2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
5. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. La dichiarazione deve contenere
 - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b. il Codice Fiscale;
 - c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

- g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
7. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 4.
 8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio incaricato ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati.
 9. Alla cessazione della conduzione di un'utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia l'impossibilità di custodire i cassonetti all'interno della proprietà privata in un luogo non accessibile, al fine di evitarne l'uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso contrario, gli eventuali vuotamenti registrati dopo la data della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti alla utenza cessata.
 10. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
 - la data del decesso;
 - il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità
 11. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
 12. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
 13. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
 14. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 8 o dichiarazione di variazione del numero di

occupanti di cui al comma 6 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 9 comma 6 ultimo capoverso.

15. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore
16. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa.
17. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 6 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
18. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
19. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 18 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle UND.

1. È istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria classificata con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 19 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

Art. 20 - Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.

2. La tariffa TARI è ridotta del 30% (se non diversamente deliberato annualmente dal Consiglio Comunale) limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi. Il presente comma si applica solo nel caso non venga deliberata dal Comune l'applicazione della tariffa puntuale per la gestione del rifiuto organico come definita dal CAPO III.

3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

4. La tariffa totale è ridotta del 20% per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. qualora si tratti di abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo (seconde case).

5. La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.

Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

6. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.

7. I quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto determinato come diseguito specificato.

Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali	% riduzione variabile
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
Cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
Cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

9. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.

10. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

11. Ai sensi Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la tariffa totale è ridotta del 66%

(sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionatinei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

12. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 20 comma 7 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione, l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno successivo.
13. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertantoverrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 21 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due (2) anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della suddetta facoltà e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ecologia utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dagli uffici Tributi e Ecologia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30

giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 22 (Dichiarazione per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani).
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le infedeli dichiarazioni.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22 – Dichiarazione per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in tutto o in parte i propri rifiuti urbani tramite soggetti terzi autorizzati, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (copia dei MUD o formulari);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 23 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 / 2013 si applica la seguente riduzione per la parte variabile della tariffa:

- a) per i residenti nel Comune di San Francesco al Campo che dimostrino, con idonea documentazione, di essere affetti da patologie tali per cui si renda necessario l'utilizzo di traversine, pannoloni, sacche per stomia e simili e che non rientrino in coloro che siano già in possesso del cassonetto specifico, sono riconosciuti 1040 lt/anno aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti;
2. La copertura della riduzione, di cui al comma precedente deve essere effettuata con apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. La riduzione, di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione, di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste dal presente regolamento, all'atto dell'approvazione del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che comunque non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
6. Tali riduzioni/agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 24 - Riscossione

1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o alternativamente dalla Società consortile Servizi Intercomunali per l'Ambiente, in base ad apposita convenzione.
2. Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali¹.
3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere intempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

¹ La deliberazione dovrà specificare la % di acconto rispetto al totale dei costi, il numero delle rate di acconto, le scadenze relative e la data del conguaglio (che ricadrà nell'anno successivo)

7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. Intali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 21.

Art. 25 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 26 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del codice civile o al soggetto Responsabile del pagamento previsto dall'art. 6 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 27 - Accertamenti e riscossione

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento predisposti sulla base di quanto previsto dal comma 792 art. 1 legge 160/2019 devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
 - e. l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento, l'impugnazione o istanza di adesione.
 - f. l'indicazione che l'atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive finalizzate alla riscossione dello stesso.
 - g. l'indicazione del soggetto preposto all'attività di riscossione.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica ed eventuali ulteriori oneri a carico del contribuente.
7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla legge o da altro regolamento comunale.
9. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
10. La rateazione non è consentita:
 - a. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

11. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute verranno immediatamente recuperate in base a quanto stabilito dal Regolamento della Riscossione/Entrate ovvero da quanto previsto dalle vigenti Leggi.
12. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 28 - Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 29 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 del medesimo art. 1.
Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza prefissata.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge n. 147/2003 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 30 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 29 calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 31 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 32 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 683 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 la tariffa in acconto potrà essere corrisposta sulla base dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti – TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, essendo abrogato, a partire dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 34 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale ecomunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che saranno svolte dal precedente gestore.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.